ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

Alessandria, 1 aprile 2020

Ill.mo Sig.
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Ill.mo Sig.
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Osservazioni e parere preliminare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in merito all'applicazione del disposto di cui all'art. 83, comma n. 6 del D.L. 17.03.2020 n. 18 nella materia penale (Estratto della delibera del consiglio dell'Ordine riunito in teleconferenza l'1.4.2020)

Trasmetto l'estratto della delibera in oggetto:

" Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, sentito il Direttivo della Camera Penale di Alessandria, che ha condiviso il contenuto del presente documento, in merito all'applicazione del disposto di cui all'art. 83 comma n. 6 del D.L. 17.03.2020 n. 18, nella materia penale, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto, avuto riguardo alla particolare situazione che sta vivendo la Provincia di Alessandria, ove i tassi di mortalità e di contagio risultano essere di gran lunga i più alti rispetto alle altre Provincie della Regione Piemonte, richiede che il Capo dell'Ufficio, limitatamente alle Udienze penali fissate innanzi al Tribunale, al Giudice per le Indagini Preliminari ed al Giudice di Pace, voglia dar corso al principale criterio indicato dalle Linee Guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, integralmente sostitutive delle precedenti assunte, approvate dal CSM in data 26 marzo 2020 che, relativamente alla c.d. " *seconda fase* " (il periodo in disamina, decorrente dal 16 aprile al 30 giugno 2020), così prevede: "*Quanto al penale, considerato*

Alessandria, Palazzo di Giustizia - C.so Crimea 81 - Tel. 0131263997 - 0131254141 - Fax 013156238
e-mail: segreteria@ordineavvocatialessandria.it - formazione@ordineavvocatialessandria.it
URL: www.ordineavvocatialessandria.it - PEC: ord.alessandria@cert.legalmail.it
Cod.Fisc. 80051250068

che le disposizioni del D.L. n. 18/2020 in tema di notifiche sono dichiaratamente finalizzate a favorire l'adozione di provvedimenti dei rinvio fuori udienza (come peraltro ampiamente avvenuto nella prima fase) **raccomanda di invitare i Magistrati a ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza,** *in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio".*

Trattasi del primo e principale criterio di gestione delle Udienze del periodo che interessa, indicato dal CSM ai Capi degli Uffici per la gestione delle Udienze del periodo 16.04.2020 / 30.06.2020.

Aggiunge il CSM che i Capi degli Uffici debbono *"valutare l'opportunità di rinviare le udienze a date successive al 30 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza) onde evitare ulteriori rinvii del medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria".*

Questo primo e principale criterio indicato dal Consiglio Superiore della Magistratura trova la piena adesione da parte di questo Consiglio dell'Ordine, che ne caldeggia l'applicazione proprio in ragione della grave situazione di sanità pubblica in atto nel territorio del Tribunale locale, come detto purtroppo oggi più preoccupante di ogni altro Circondario del Distretto (situazione che potrà essere confermata dall'Autorità Sanitaria Regionale).

In sintesi, nel settore penale la richiesta di questo Consiglio è di differire (con le eccezioni indicate al comma n. 3 dell'art. 83 del D.L. citato) con Provvedimento " *fuori udienza* " tutte le Udienze del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (nonché della Corte di Assise qualora l'imputato non sia ristretto per tale causa) e del Giudice di Pace, fissate dal 16 aprile al 31 maggio compresi, a data successiva al 30 giugno 2020.

Con invito al Capo dell'Ufficio a monitorare nuovamente la situazione almeno 10 giorni prima della scadenza del 31 maggio (sentito il parere degli Enti previsti dalla Legge) per valutare l'adozione di un nuovo Provvedimento per l'ulteriore periodo intercorrente dal 1 giugno 2020 al 30 giugno 2020.

Peraltro, si ricorda anche che il comma 9 dell'art. 83 dispone una sospensione dei termini prescrizione per il tempo in cui il procedimento è rinviato con il limite del 30 giugno 2020 di tal che rinvii a luglio o a settembre determinerebbero un minimo problema sotto tale profilo (potendosi certamente meglio sfruttare gli ultimi quindici giorni di luglio e i primi quindici di settembre rispetto a quanto avviene in regime ordinario).

Si ricorda peraltro che l'art. 83 comma n. 14 del D.L. n. 18/2020 prevede, limitatamente ai rinvii in disamina, la procedura semplificata dell'invio della comunicazione via PEC al solo difensore di fiducia (anche per l'imputato e "per le altre parti"), di tal che l'incombente di Cancelleria sarebbe limitato all'invio della PEC al difensore di fiducia, rimanendo immutato il sistema

delle notifiche esclusivamente avuto riguardo alle difese di ufficio. E certamente anche per il personale di Cancelleria l'incombente sarebbe più rapido e con minor rischio di contagio rispetto alla partecipazione personale all'Udienza.

Quanto alle misure di cui si è ventilata l'adozione e che, ovviamente, troverebbero applicazione esclusivamente nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la soluzione principale indicata dal CSM (e richiesta da questo Consiglio dell'Ordine) di differimento tout court delle Udienze (non urgenti) fissate dal 16 aprile al 31 maggio compresi a data successiva al 30 giugno 2020, il Consiglio fa proprie, di seguito, alcune delle principali osservazioni critiche da più parti manifestate.

1. Preliminarmente, in aderenza al disposto normativo (art. 83 comma n. 2 penultimo capoverso D.L. n. 18/2020), tutte le udienze filtro fissate tra il 16 aprile ed il 23 aprile compreso dovranno necessariamente essere differite in modo tale da consentire il rispetto del termine computato a ritroso ex art. 468 c.p.p., che sarebbe ricaduto in tutto o in parte nel periodo di sospensione.
2. Per quanto attiene alla c.d. Udienza filtro, il Consiglio ritiene che non sia praticabile l'eventualità della partecipazione di un unico difensore per l'intera Udienza filtro (o per più fascicoli) " *al solo fine di consentire la costituzione del rapporto processuale*" (criterio indicato in via subordinata dal CSM) sia perché all'evidenza non può certamente essere impedito al difensore fiduciario di partecipare all'Udienza relativa al proprio assistito, sia perché il difensore di ufficio prontamente reperibile non è in grado di conoscere il fascicolo e conseguentemente la " *correttezza della costituzione del rapporto processuale*", né può utilmente affrontare le eventuali questioni preliminari, sia perché normalmente l'Udienza filtro si conclude con la dichiarazione di apertura del dibattimento (e quindi dopo aver richiesto eventuali riti alternativi, almeno nella c.d. citazione diretta), adempimenti tutti a cui non può utilmente provvedere il difensore di ufficio prontamente reperibile ex art. 97 comma n. 4 c.p.p. officiato nell'immediatezza per una pluralità di fascicoli. A tacere del fatto che l'indicazione di un difensore di ufficio prontamente reperibile in luogo di tutti i difensori di fiducia o di ufficio dei singoli fascicoli, determinerebbe il compito, in capo al difensore di ufficio di udienza, di avvisare del rinvio tutti i difensori fiduciari e di ufficio di tutti i fascicoli, con l'effetto di "ribaltare" sull'unico difensore di ufficio compiti e funzioni di Cancelleria per una pluralità di fascicoli (e tra l'altro senza certezza di adempimento). In sintesi, la possibile (ed anzi frequente) scaturigine di nullità relative all'effettività della difesa rappresenta eventualità tutt'altro che remota in siffatti casi. Ciò fatta salva l'ipotesi che il senso da attribuirsi alla locuzione "al solo fine di

consentire la costituzione del rapporto processuale" non sia quello più limitato di permettere al giudice di verificare che tutte le notifiche da effettuarsi siano regolarmente avvenute. Ma, in realtà, tale verifica potrebbe comunque essere effettuata dal Magistrato anche all'atto dell'adozione del rinvio fuori udienza dal momento che, in caso di notifiche non eseguite o intempestive o comunque nulle, egli potrà integrare il provvedimento disponendo le notifiche occorrenti. In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l'indicazione ora illustrata, qualora fosse interpellato un difensore di ufficio per il differimento di uno o più Udienze, ritengono gli scriventi tutti che detto difensore abbia **il diritto di scegliere di essere interpellato e di compiere l'intera attività da remoto** (tramite le piattaforme Microsoft Teams o Skype, già in uso presso l'Autorità Giudiziaria).

3. Il Consiglio non considera favorevolmente neppure l'eventualità di differire "in Udienza" i dibattimenti fissati per l'esame di testimoni, consulenti tecnici e periti: una soluzione siffatta determinerebbe lo spostamento e l'accesso al Tribunale (del tutto inutili) dei testimoni, ct e periti citati, al solo fine di sentirsi indicare dal Giudice la data dell'Udienza prossima: si tratta della situazione esattamente opposta rispetto alla Legislazione funzionale a limitare i contagi, ove gli spostamenti delle persone sono ammessi solo ove strettamente necessari. Il rinvio dell'Udienza tramite notifica via PEC (ed eventuale controcitazione dei testimoni ad opera delle parti che li hanno citati) limiterebbe al minimo i movimenti delle persone ed i rischi di contagio.
4. Per ciò che riguarda le opzioni di trattazione scritta di singole questioni o addirittura della discussione (o finanche dell'esame dell'imputato, adempimento che, in sé, appare incompatibile con la forma scritta), con l'eventualità di indicare veri e propri termini extracodicistici, il Consiglio ritiene che detta opzione (la trattazione scritta di argomenti o questioni) sia già prevista dall'art. 121 c.p.p. e che la discussione o l'esame dell'imputato (atti orali per definizione) non possano essere compressi se non sull'accordo delle parti. In estrema sintesi, detti rimedi finirebbero per far scaturire possibili nullità (si pensi, a mero titolo di esempio, al difensore di fuori Foro che ignorasse dette "prassi") con la conseguenza di risolvere all'apparenza un problema creandone ulteriori (e più gravi), a partire da ipotesi di nullità per nulla peregrine.
5. In merito alla possibilità di definire i processi calendarizzati per la sola discussione, osserva il Consiglio che detta soluzione (benché subordinata rispetto al rinvio tout court già illustrato) possa effettivamente contribuire allo smaltimento di pendenze dibattimentali, fermo restando in ogni caso il rinvio "di cortesia" per i difensori, locali e non, che per ragioni di sicurezza preferiscano non accedere al Tribunale.

6. In ogni caso le udienze dovrebbero tenersi a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 c. 3 c.p.p., con la presenza dei soli Giudice, Cancelliere, Pubblico Ministero e Difensori interessati, senza che sia consentito l'accesso all'aula a nessun altro soggetto, per cui laddove una delle parti private esprimesse la volontà di presenziare, l'Udienza dovrebbe essere comunque rinviata. Per quanto attiene alla presenza in aula dei giornalisti, si chiede la loro esclusione, con eventuale possibilità di lasciare in aula dispositivi di registrazione.
7. Per ciò che riguarda (esclusivamente durante la presente fase emergenziale e limitatamente alle Udienze di convalida di soggetto detenuto) lo svolgimento delle Udienze penali mediante collegamento da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dalla Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, il Consiglio è disponibile a promuoverne ed a diffonderne l'utilizzo, concordandone le modalità applicative (con esclusione delle udienze istruttorie e per la discussione finale).

Infine, questo Consiglio segnala l'assoluta incongruità dell'attuale previsione in materia di deposito degli atti penali (in primis: delle impugnazioni, delle richieste di riesame, delle liste testi, delle costituzioni di parte civile, delle opposizioni a decreto penale, delle opposizioni all'archiviazione, delle domande di oblazione, degli incidenti di esecuzione e, in generale, di memorie e istanze), suggerendo di consentirne, ed anzi privilegiarne, il deposito a mezzo PEC. A differenza del procedimento civile, che ha adottato pressoché integralmente il c.d. processo telematico, nel procedimento penale non è possibile depositare gli atti se non in originale e mediante accesso alla cancelleria o invio per raccomandata. Oggi vi sono un'assoluta necessità e un'indifferibile urgenza di evitare inutili accessi tanto al Tribunale quanto agli uffici postali – che sono state, per il momento, tutelate mediante la sospensione di tutti i termini processuali fino al 15 aprile 2020 – ma l'integrazione della disciplina sul deposito degli atti penali appare un'esigenza indilazionabile per il momento in cui non opererà più la sospensione dei termini.

La soluzione ideale sarebbe quella di apportare una modifica generale alla disciplina ordinaria in materia di deposito degli atti penali dal momento che l'utilizzo della PEC consentirebbe depositi provenienti da fonte certa e senza inutile dispendio di energie e risorse (si pensi, per esempio, agli atti d'impugnazione che vengono depositati in un qualsiasi Tribunale d'Italia per essere poi trasmessi alla Corte d'Appello o alla Corte di Cassazione).

Né si può dire che la PEC offra meno garanzie di provenienza rispetto a depositi di atti che portano sì una sottoscrizione originale me della cui effettiva riferibilità all'avvocato è sempre quest'ultimo a essere necessariamente garante.

E, infatti, ad esempio, il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino hanno stipulato una Convenzione che prevede il deposito delle impugnazioni e in generale di atti, memorie e istanze a mezzo PEC a indirizzi determinati e in orari d'ufficio, con rilascio, sempre con lo stesso mezzo, di ricevuta in giornata.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria auspica quindi che Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica e l'intero corpo dei Magistrati e Cancellieri operanti in questa Sede vogliano sottoscrivere insieme al Presidente del C.d.O. e al Presidente della Camera Penale una richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, al primo Presidente della Corte di Cassazione, al C.S.M., al C.N.F., all'O.C.F. e all'Unione Camere Penali affinché, prima della scadenza del termine del 15 aprile 2020 il Governo provveda in via d'urgenza con Decreto Legge a integrare la disciplina in materia di deposito di tutti gli atti penali prevedendo e regolamentando la facoltà per i difensori di depositare a mezzo PEC ".

Cordiali saluti.

Il Presidente
(*Avv. Paolo Ponzio*)